SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LECISLATURA -

(N. 123)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1979

Ristrutturazione dell'ordinamento scolastico italiano

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge esprime il risultato dell'attenzione che il MSI-Destra nazionale ha sempre dedicato ai problemi della scuola, segnalando la necessità e l'improrogabilità di una sua completa ristrutturazione, soprattutto nel settore superiore.

L'argomento è stato dibattuto insistentemente da uomini di scuola, in assemblee a livello regionale e provinciale, sino a che nel dicembre scorso è stato redatto, a cura del settore scuola del nostro Partito, un documento approvato all'unanimità dall'XI Congresso nazionale dal quale coerentemente deriva l'articolato di legge che presentiamo e che sottoponiamo alla vostra attenzione.

Quando taluni principi cui si ancorano gli indirizzi e le strutture dimostrano la loro insufficienza o la loro totale discordanza con le possibilità di sviluppo della società e quando emerga una precisa volontà negativa che operi al fine di ostacolarne il ritmo, di frenare in ogni modo il suo armonico esprimersi, occorre prestare particolare at-

tenzione alle istituzioni su cui necessariamente poggia l'edificio sociale, al fine di verificare e di ricercare la funzionalità del sistema.

Tra queste istituzioni non v'è dubbio che una delle fondamentali sia l'organismo scolastico le cui possibilità di incidenza sono eccezionali, sia per l'arco di tempo in cui si trova ad operare, sia per l'ampiezza della sua penetrazione.

Ciò hanno ben capito quei governanti che, in vista della distruzione eversiva dello Stato e del suo assetto ideologico, politico, e sociale, hanno mirato *in primis* allo smantellamento delle strutture scolastiche.

Noi ci opponiamo alla faciloneria, al pressappochismo, alla arbitrarietà che sono divenuti l'espressione più congeniale del « fare scuola », mentre i giovani, proprio nella scuola, devono apprendere il senso della fatica e del sacrificio, senza i quali non si realizza alcuna formazione umana, nè è dato poi di svolgere coscientemente e attivamente il proprio ruolo nella società, che dobbiamo ormai vedere come inserita e proiettata nell'ambito europeo.

L'elezione diretta, da parte del popolo, del Parlamento europeo ha indubbiamente costituito il primo passo verso la creazione di una Europa che non sia più soltanto un aggregato economico ma che si avvii a diventare la nuova realtà politica che trova nella storia del passato le sue premesse e nella realtà del presente le sue motivazioni: la realtà dell'Europa-Nazione.

Il passaggio alla nuova realtà europea è strettamente necessario se vogliamo darle un contenuto ideale, contenuto che non può essere costituito dalle motivazioni economicoutilitaristiche alle quali i partiti si sono in genere riferiti; è evidente, in altre parole, che l'idea della Nazione-Europa dovrà penetrare nelle coscienze (soprattutto in quelle dei giovani). D'altra parte ciò non sarà possibile senza creare uno strumento culturale comune, che non può non essere quello della scuola. Una scuola europea in cui le patrie particolari non si rinneghino ma si esaltino nella patria comune, come Dante non rinnegò l'Italia quando la inserì nell'impero o Goethe o Stendhal o Shelley non rinnegarono la Germania o la Francia o l'Inghilterra quando esaltarono ed amarono la nostra terra.

La scuola europea è dunque una pregiudiziale indispensabile per la nascita dell'Europa di domani, ed il Movimento sociale italiano si onora di proporne — primo fra tutti i partiti politici europei — gli schemi fondamentali.

La prima cosa che balza evidente dalle linee direttrici del progetto è che la riforma della scuola superiore deve essere collegata a quella della scuola media, della cui ristrutturazione tutte le parti politiche avvertono l'indilazionabile esigenza.

Le nostre considerazioni partono da un esame concreto della realtà nel suo sviluppo dinamico e segnatamente dalla situazione obiettiva della scuola quale « è divenuta » oggi e quale vogliamo che « divenga » domani.

Se la scuola dell'obbligo è — e deve essere — scuola di massa e non di *élite*, ciò non significa che si debba rinunziare ad una scuola di selezione, senza la quale la nostra società sarebbe ineluttabilmente destinata allo

sfacelo. Non ignoriamo certo che esistono delle società nelle quali anche la scuola superiore continua ad essere di massa: ma è anche vero che in tali società (pensiamo ad esempio agli Stati Uniti d'America) il diplomato non pretende di esercitare la professione che gli competerebbe in virtù del suo titolo di studio, e non disdegna affatto professioni o attività considerate inferiori. I titoli rilasciati da quelle università, del resto, non trovano riconoscimento da parte dello Stato, onde la selezione avviene naturalmente in base alle effettive capacità dei singoli e al prestigio dell'organismo scolastico che tali titoli rilascia. Ma in Italia, in mancanza di tali effettive possibilità, sarà necessaria una selezione operata dalla scuola ed ovviamente non da quella media, che è dell'obbligo, e quindi di massa, ma da quella superiore e universitaria.

Tuttavia le carenze dell'attuale scuola media sono visibili e avvertite da tutti.

La scuola media istituita senza una seria sperimentazione, e senza idee chiare, frutto di esagerato ossequio a concetti astratti e a tecniche astruse, figlia di compromessi politici, è nata vecchia e ha denunciato gravi lacune che non è stato possibile colmare neppure con i previsti « ritocchi ».

Essa non ha saputo rispondere agli scopi che si prefiggeva e cioè dare agli alunni una idonea cultura di base e un preciso « orientamento » sugli studi e sulle attività da seguire o da intraprendere.

In particolare ha evidenziato una grossa sfasatura rispetto alle richieste e alle esigenze sociali. Si tratta della mancata coincidenza tra la conclusione del ciclo scolastico e l'inizio dell'età lavorativa.

Poichè la scuola media è per definizione scuola di compimento dell'obbligo, è necessario che essa si strutturi in modo che il giovane studente vi permanga esattamente fino all'età in cui può legalmente inserirsi nel mondo del lavoro.

Anzichè ipotizzare la creazione di congegni scolastici macchinosi ed economicamente irrealizzabili (cioè nuovi tipi di scuola successivi alla media attuale) riteniamo che la soluzione più semplice, e in pari tempo più ricca di aspetti validi, di positive prospettive

_ 3 _

e di concrete aperture, sia quella di prolungare la durata di questo ciclo da tre a quattro anni, per favorire una armonica formazione nella personalità del giovane, permettere a tutti l'acquisizione di una solida cultura di base, consentire a ciascuno di essi il migliore sviluppo delle innate capacità e abilità per metterli in condizione di inserirsi nella vita produttiva e di risolvere i problemi che via via si presentano.

L'aumento da tre a quattro anni del corso di studi della scuola media avrà una duplice positiva conseguenza: da un lato consentirà la coincidenza dell'adempimento dell'obbligo scolastico con la raggiunta età lavorativa e dall'altro permetterà di separare nettamente la scuola superiore, attuando una naturale e logica selezione e rendendo così più facile la diffusione della rinuncia al proseguimento degli studi da parte di chi non ne abbia nè l'interesse nè le attitudini.

La nuova scuola media da noi proposta, grazie al prolungamento del suo ciclo, verrà ristrutturata nei suoi programmi con l'approfondimento e l'ampliamento dei contenuti già esistenti e di conseguenza con la loro organica revisione anche in base a concetti di maggiore elasticità e duttilità interdisciplinare. In particolare è risultato opportuno, al fine di avere una scuola media rinnovata, seria e idonea ai tempi nuovi, quanto segue:

a) che un ampio spazio venga riservato, anzi riacquistato, al « lavoro » (nella disciplina « Educazione tecnica »), che può e deve costituire per il giovane studente un primo concreto impatto con la realtà socio-economica, sicchè il ragazzo si abitui a considerare la scuola ed il lavoro come due aspetti ineliminabili della propria formazione e realizzazione umana e sociale: due modi, l'uno e l'altro necessariamente succedenti, di costruire il proprio avvenire;

b) che l'insegnamento dell'educazione fisica sia portata in tutte le classi a tre ore settimanali e finalizzato anche ad impartire agli alunni nozioni di educazione alla salute, opportunamente armonizzate con le esercitazioni fisiche, in modo che si crei precocemente nei giovani la convinzione che attraverso la pratica di una attività fisica razionale si

può esaltare il ritmo delle manifestazioni vitali, accrescere il potenziale organico, elevare il valore biologico globale dell'organismo.

Questa esigenza è tanto più sentita proprio nella vita malsana e sotto certi aspetti difficile di oggi o nelle condizioni debilitanti in cui la maggioranza dei ragazzi crescono. Le possibilità e opportunità di movimento sono nella vita moderna scarse e del tutto insufficienti: la mancanza di aria buona, di sole, di stimoli tonificanti; la permanenza prolungata e spesso viziata sui banchi scolastici in condizioni igieniche insoddisfacenti; una alimentazione irrazionale creano le condizioni che portano ad una inevitabile menomazione fisiologica: l'organismo di questi ragazzi nel suo complesso risulta impreparato a sostenere forme di attività più intensa e prolungata ed indifeso di fronte alle aggressioni ambientali e microbiche;

c) che la lingua latina sia obbligatoria per tutti nei primi due anni del corso. Nel terzo e quarto anno il proseguimento della lingua latina è previsto in alternativa allo studio di una seconda lingua straniera.

Lo studio del latino obbligatorio nelle prime due classi offre a tutti l'opportunità di una preparazione omogenea, al di fuori e al di sopra di ogni discriminazione ambientale e socio-economica e conseguirà un triplice obiettivo: l'acquisizione di elementi linguistici che favoriscono il corretto uso della lingua italiana; una più corretta conoscenza degli aspetti più salienti della civiltà classica; una possibilità propedeutica per il successivo approfondimento in terza e quarta classe, obbligatorio per chi intenda proseguire gli studi nell'area umanistico-scientifica.

All'articolo 12 si prevede la costituzione di scuole e classi speciali per alunni non vedenti o minorati nella vista, per sordi e sordomuti, per minorati fisici e psichici e sensoriali. Queste scuole saranno organizzate secondo i suggerimenti della pedagogia emendativa e i criteri più aggiornati della didattica differenziale.

Il fine di questa proposta è la formazione di una scuola media nuova che dovrà unire serietà, capacità formativa e completezza di formazione culturale e che dovrà essere capace di mettere in luce gli aspetti fondamentali che accomunano tutti i popoli europei nella civiltà occidentale.

Nel predisporre l'articolato di legge relativo alla scuola superiore abbiamo tenuto presente l'esigenza di un logico raccordo di questa con la scuola media che ne rappresenta l'indispensabile fase preparatoria.

Aver portato da tre a quattro anni la durata della scuola media consente all'adolescente di giungere alla scuola superiore con una maturazione tale da permettergli di operare una scelta ben definita in relazione alle proprie attitudini ed alle proprie aspirazioni.

Perciò abbiamo previsto la suddivisione del corso di studi superiori in due aree opportunamente articolate e della durata ciascuna di quattro anni. Ciò consente tra l'altro di eliminare il falso problema dell'attuale biennio propedeutico.

Una scuola superiore resa compatta ed organica può assolvere bene, attraverso revisioni e ristrutturazioni anche sostanziali dei contenuti, alla sua specifica funzione, sia che ci si riferisca all'istituto tecnico, sia che si guardi al liceo.

Ne consegue per prima cosa l'istituzione di un liceo unico che accolga anche l'attuale istituto magistrale. Il liceo unico ha essenzialmente carattere propedeutico all'università e la sua costituzione elimina l'assurda e anacronistica divisione dei due licei che aveva codificato inconcepibili etichette di maggiore o minore vitalità e prestigio.

Per una specifica qualificazione di orientamento all'interno del liceo unico sarà sufficiente aggiungere alcune discipline qualificanti quali sono specificate all'articolo 32 del presente disegno di legge, mentre l'articolo 27 definisce la denominazione dei tre indirizzi.

Per quanto si riferisce al primo di essi abbiamo voluto modificare la preesistente denominazione di « classico » con quella di « filologico ». Con essa non si vuole più indicare un concetto di preminenza di certi studi rispetto ad altri, ma tracciare i confini e il programma dell'indirizzo in questione.

Per ciò che attiene poi all'opportunità di inquadrare nel liceo unico anche l'istituto ma-

gistrale, nel quale gli alunni dovranno completare la loro preparazione professionale con la frequenza di un biennio universitario, in un primo momento una proposta siffatta può lasciare perplessi; ma in realtà tale inquadramento rappresenta la soluzione più idonea alla specifica preparazione dei futuri insegnanti elementari.

Dove il nostro progetto mostra ancora particolare concretezza è nella precisa dichiarazione in base alla quale si prevede il mantenimento dell'istituto tecnico con i vari indirizzi e la trasformazione in un istituto tecnico per le lingue moderne dell'attuale liceo linguistico.

In un mondo dominato dalla tecnica da parte dei cosiddetti « esperti » si vorrebbero abolire proprio gli istituti tecnici; così è anche nel disegno di legge governativo secondo cui avremmo particolari aree e canali - che sono la stessa cosa con l'aggiunta di un bel po' di confusione! -, ma in se stesso quell'« odioso » termine sarebbe cancellato. Povera cultura italiana, che non ha capito nulla, ad esempio, dell'« umanesimo della tecnica », e che quindi si compiace di giocare con le parole, stabilendo una distinzione di nobiltà che non esiste certamente nelle cose, ma che si vuol trasferire ai nomi!

Per noi invece si ribadisce la necessità e l'utilità dell'istituto tecnico con i suoi vari indirizzi: realistica proposta del nostro pogetto di riforma.

Quanto ai licei linguistici, poi, la loro attuale struttura ne ha determinato il fallimento: lo Stato ne riconosce tre o quattro in tutto, gli alunni che li frequentano sono poche migliaia, la preparazione professionale che forniscono è assolutamente inadeguata. Dovendo studiare il latino, la filosofia, le scienze, la matematica e la storia dell'arte, gli alunni di questi licei hanno poco spazio per le lingue straniere, che in effetti finiscono per non conoscere, in generale, più dei loro colleghi provenienti dai licei scientifici. L'istituto tecnico ad indirizzo linguistico potrà correggere queste assurdità e preparare un personale veramente qualificato ed esperto.

Riepilogando, il progetto di riforma della scuola secondaria superiore che presentiamo prevede:

- 1) riduzione da cinque a quattro anni della durata dei corsi (l'anno « mancante » è recuperato nella scuola media inferiore) ed eliminazione di ogni divisione all'interno di essi:
- 2) un più elevato contenuto culturale, reso possibile da una selettività che sarà in parte automatica perchè l'obbligo scolastico si esaurisce nella scuola inferiore;
- 3) un più stretto collegamento con l'ordine universitario ed una conseguente qualificazione culturale di tutti i docenti;
- 4) un unico liceo articolato in tre indirizzi che comprende anche l'attuale istituto magistrale;
- 5) un completamento a livello universitario della preparazione dei maestri elementari;
- 6) la conservazione degli attuali « tipi » di istituti tecnici (con la rivalutazione del concetto dell'umanesimo della tecnica) sia per la qualificazione alle professioni di medio livello che per la prosecuzione degli studi nelle facoltà universitarie a ciascuno di essi collegate.

Sono questi principi e idee per un organico riordinamento che affronti il problema della scuola italiana con criteri realistici, e non, come si sta facendo, in maniera utopistica e nominalistica.

Riguardo all'illustrazione di alcune particolari innovazioni previste nel nostro disegno di legge osserviamo che due aspetti del momento formativo del giovane sono messi in rilievo dagli articoli 25 e 26: quello sportivo e quello del turismo scolastico.

Una scuola modernamente intesa, autenticamente formativa e non aridamente informativa, deve a nostro avviso tener conto delle esigenze dei giovani sul piano dello sport inteso sia come educazione all'esercizio fisico con tutte le sue implicazioni di carattere psicologico — e la cui importanza non è chi non veda nell'epoca dell'automatismo esa-

sperato —, sia come vera e propria attività agonistica intesa soprattutto a ricreare, nel quadro di una stimolante emulazione, quella mentalità sportiva che può costituire nelle giovani generazioni incentivo a modelli di vita spiritualmente e socialmente più elevati.

Con la nostra proposta abbiamo inteso dare spazio e giusta collocazione alla pratica delle discipline sportive, che divengono così parte integrante dell'attività educativa. Finora l'attività fisica e sportiva, anzichè rappresentare un momento esaltante e vitalizzante della vita scolastica pienamente inserita con le altre attività formative ed informative, è stata troppo spesso considerata estranea all'azione educativa della scuola.

L'educazione fisica e l'attività sportiva devono invece trovare nella scuola la loro sede naturale.

È necessario quindi rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la pratica sportiva nell'ambiente scolastico e dovrà essere, finalmente, elaborato ed attuato un piano organico di interventi che metta fine ai provvedimenti frammentari, insufficienti ed incompleti dai quali è stato finora caratterizzato l'impegno dello Stato in questo settore.

Lo sport non dovrà essere considerato come centro di potere o di proselitismo partitico ma dovrà viceversa rappresentare, nella scuola, la base per un adeguato sviluppo sociale ed emotivo, nonchè per un armonico accrescimento fisico.

Solo così i giovani cesseranno di considerare lo sport come semplice passatempo o come spettacolo e finiranno per considerarlo come una delle attività che apre gli orizzonti della personalità, come il momento dinamico della vita personale e che può divenire anche il centro del loro sviluppo e della loro espansione.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il periodo di frequenza della scuola superiore, coincide con una fase evolutiva importantissima nella vita dell'individuo. È il periodo in cui il giovane deve gradualmente emanciparsi dalla famiglia, deve scegliere una professione, deve tendere ad acquisire l'indipendenza economica, deve farsi una concezione propria della vita, deve risolvere il suo pro-

blema di adattamento etero-sessuale, deve insomma entrare gradualmente e responsabilmente nel mondo degli adulti. Lo sport scolastico, valutato nei suoi elementi caratterizzanti, può e deve rappresentare la risposta valida ai tanti interrogativi posti dalla complessa problematica giovanile.

Altro importante fattore pedagogico, normalmente ignorato o disatteso o, peggio, applicato in modi errati e diseducativi, è quello del turismo scolastico cui il presente progetto si riferisce all'articolo 26.

Per noi il turismo scolastico, oltre che rivestire un generico significato di attività ricreativa, costituisce anche importante fattore educativo sia sul piano delle aperture mentali che su quello della formazione sociale dell'individuo. Una scuola moderna. qualificante istituzione di ogni nazione civile, deve considerare come momento altamente formativo il contatto del giovane con aspetti paesaggistici diversi da quelli a lui abituali, la scoperta di forme artistiche e culturali nuove, l'osservazione diretta di ambienti sociali, economici, del lavoro, di cui la scuola non potrebbe dare cognizione se non attraverso il turismo scolastico.

Perchè il turismo scolastico, esercitato nelle varie forme previste dall'articolo 26 del presente disegno di legge, possa assolvere a un compito veramente educativo, bisogna però che lo Stato gli garantisca la partecipazione indiscriminata di tutti gli allievi di ogni singola classe e di ogni istituto scolastico.

Ecco il motivo della necessità di un intervento economico statale che deve essere articolato su due fasce: assunzione totale e assunzione parziale di spesa a favore degli allievi di condizioni economiche disagiate in rapporto alle effettive esigenze delle loro famiglie. È inteso che le famiglie in grado di farlo saranno tenute a sostenere in proprio le eventuali spese derivanti dall'esercizio delle attività turistico-educative programmate dalla scuola.

Con quanto previsto nell'articolo 38 ampio spazio viene riservato alle lingue straniere, il cui studio nella scuola superiore deve tendere a conseguire le seguenti finalità:

- 1) mettere gli allievi in grado di esprimersi correttamente nella lingua straniera e di capire lo straniero quando parla;
- 2) arricchire la personalità degli allievi mettendoli in grado di confrontarsi con altre civiltà senza intermediari:
- 3) dare agli allievi la conoscenza di base per affrontare lo studio del patrimonio culturale di altri paesi;
- 4) mettere in grado gli allievi della area umanistico-tecnico-professionale di conoscere il vocabolario tecnico di base di varie specializzazioni .Al fine di inserire armonicamente lo studio della lingua straniera nel curriculum sarà necessario un accurato coordinamento di programmi, onde evitare le dannose sfasature che esistono attualmente.

Sarà altresì indispensabile un coordinamento metodologico particolarmente con gli insegnanti di italiano, onde non si creino interferenze e contrasti dannosissimi per l'educazione dell'allievo.

Le lingue straniere dovranno, ovviamente essere insegnate tenendo presente la gradualità delle abilità da apprendere: prima la lingua orale (comprendere e parlare), poi quella scritta (leggere e scrivere). Dovrà essere però requisito fondamentale riservare alle lingue straniere un numero di ore settimanali tali da permettere la massima frequenza possibile.

Si è ritenuto opportuno che nell'area liceale fosse proseguito lo studio della lingua straniera studiata nella scuola media per vari motivi.

Nella scuola media inferiore la lingua deve essere insegnata sotto l'aspetto prevalentemente pratico: lingua orale, quindi, di conversazione, codice scritto ridotto al minimo, riflessione grammaticale elementare. Ciò corrisponde anche alle esigenze psicologiche dell'età evolutiva degli allievi. Viceversa dopo il quindicesimo anno le stesse esigenze psicologiche postulano un insegnamento di tipo diverso.

Introducendo una nuova lingua si sarebbe corso il rischio o di cadere nell'insegnamento metalinguistico (parlare della lingua, non insegnare la lingua) o di finalizzare in modo esclusivamente strumentale tale insegnamento, che per ciò stesso, non si sarebbe armonicamente inserito nell'area di studio.

Viceversa si è ritenuto utile continuare lo studio della lingua già appresa alla scuola media come lingua orale, fissandone così gli elementi teorici in un discorso linguistico di grammatica strutturale e generativo-trasformazionale oltre che storico. (È infatti opportuno parlare della lingua ma solo dopo che si sia appresa la lingua).

Ciò permette un approfondimento in senso « contrastivo e comparativo » sia della lingua italiana che del greco e del latino. Il discorso storico-linguistico dà valore di continuità allo studio delle lingue classiche come elemento di collegamento nel tempo con la lingua moderna e ne giustifica maggiormente lo studio agli occhi degli allievi gettando le basi per un discorso più ampio di continuità del cammino dell'uomo verso la realizzazione di se stesso attraverso lo studio delle lingue. Lo studio della lingua è quindi armonicamente inserito in un contesto culturale e non ne resta ai margini con valore strumentale.

Si è ritenuto necessario proporre per l'area umanistico-tecnico-professionale di studiare due lingue straniere, proprio per ampliare la possibilità di arricchimento della personalità dell'allievo, permettendogli un confronto non limitato — noi e gli altri — esteso ad almeno tre elementi. Nell'area umanistico-scientifica il confronto è sufficientemente rappresentato dal latino (e nell'indirizzo classico anche dal greco), per cui è richiesto lo studio di una sola lingua straniera.

Il passaggio poi dall'area « liceale » a quella « tecnica » degli attuali licei linguistici, consentirà uno studio approfondito delle 3 lingue straniere previste nel quadriennio di studio.

La proposta contenuta nell'articolo 39 di rendere facoltativo, a richiesta, l'insegnamento della religione nelle scuole secondarie di secondo grado è stata da noi profondamente meditata. Abbiamo quindi ritenuto essere giunto il momento di affrontare realisticamente, e di risolverlo in tal modo, il problema, proprio per tutelare maggiormente ed esaltare le finalità di ordine spirituale e morale che l'insegnamento stesso si prefigge di raggiungere, alla luce anche della nuova realtà sociale e nazionale e dei diversi rapporti che intercorrono tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

Da ultimo l'esame di maturità, così come è previsto nel nostro progetto, si distacca nettamente per quel che riguarda la forma e soprattutto per quello che attiene alla sostanza, dal tipo di esame sperimentato dal 1968 per volere dell'allora Ministro della pubblica istruzione, una sperimentazione che ha messo in luce, di anno in anno con sempre maggior evidenza, tutte le carenze di un provvedimento sostanzialmente demagogico e per tanti aspetti diseducativo.

Proponiamo, al titolo VIII, che le commissioni esaminatrici debbano essere costituite dagli insegnanti del consiglio di classe e presiedute da un qualificato commissario governativo. Così facendo si eliminerà l'inconveniente più volte manifestato di una disparità emergente tra il giudizio dei docenti e quello degli esaminatori; disparità che al cadidato sottoposto all'esame può nuocere come giovare, ma che in ogni caso crea le premesse per la formulazione di una sentenza scolastica diseducativa oltre che ingiusta.

L'esame condotto dagli stessi insegnanti che il candidato conosce e dai quali è conosciuto — nella meno favorevole delle ipotesi da almeno un anno — ovvierà a tale inconveniente costituendo l'ultimo momento del processo educativo del giovane, confermandone le qualità, già emerse nel corso di studi portato a compimento, mettendo in luce eventuali aspetti negativi della sua preparazione e della sua maturazione, consentendo infine un giudizio equilibrato e sincero.

Proponiamo che l'esame si articoli su tre prove scritte (o grafiche o pratiche) e su un colloquio. Le tre prove scritte avranno lo scopo di documentare la preparazione e la maturazione dell'allievo su materie nelle quali egli si è esercitato nel corso degli studi.

Ferma restando per tutti la prova di italiano le altre prove scritte potranno vertere su materie differenziate.

Il colloquio si attua in due distinti momenti: uno dedicato alla discussione su un gruppo di materie che potremmo definire umanistiche, l'altro su materie tecnico-scientifiche. Ciò comporterà ovviamente, in sede di colloquio, lo sdoppiamento della commissione esaminatrice in due distinte sottocommissioni.

Il candidato dovrà dimostrare nel colloquio, iniziando a discutere un argomento a sua scelta, l'assunzione di quelle nozioni che stanno alla base di ogni valida conoscenza formativa oltre che informativa. Noi rifiutiamo categoricamente il nozionismo, che non è del resto mai stato qualificante in nessuna scuola modernamente intesa e che è stato fatto oggetto in un recente passato di dichiarate repulse, la cui essenza demagogica si è però ben presto rivelata in modo netto portando di fatto nella scuola italiana l'abitudine al peggior nozionismo, frammentario e nominalistico. Per ovviare al male del nozionismo non c'è a nostro avviso che un modo: quello di dare al giovane le possibilità di assumere, in una visione pedagogica ad ampio respiro, quegli elementi che rivestano carattere educativo e culturale e che stanno alla base di ogni valida preparazione alla vita.

Riteniamo di dover giustificare il fatto di aver assegnato alla scuola privata regolarmente riconosciuta compiti relativi ad eventuali sperimentazioni che potranno essere sostenute e sollecitate anche dallo Stato e che dovranno, comunque, svolgersi sotto istruzione.

La sperimentazione, secondo noi, non può e non deve essere affrontata nei normali corsi di studio della scuola di Stato che devono costituire la struttura del servizio scolastico a livello nazionale in grado di garantire agli utenti una uguale preparazione di base.

La scuola privata, per le sue caratteristiche e per il particolare servizio che assicura agli utenti che liberamente la scelgono, ci sembra che possa più adeguatamente svolgere tale specifico compito, in concorrenza, magari, con strutture scolastiche sperimentali appositamente predisposte dallo stesso Ministero della pubblica istruzione, purchè, sempre queste ultime, garantiscano una libera scelta agli utenti.

Onorevoli colleghi, con la nostra proposta abbiamo inteso offrire alle giovani generazioni ed alla Nazione uno strumento agile e moderno e comunque capace di adeguare l'istituzione scolastica alle esigenze della nostra società considerata nei suoi complessi e molteplici aspetti.

Una cosa, comunque, ci piace sottolineare particolarmente e cioè il fatto incontestabile che attraverso il tipo di scuola da noi proposto intendiamo concorrere alla edificazione di un tipo di società armonicamente composta ed organizzata e nella quale siano valorizzate le capacità e le attitudini individuali non meno della competenza, che sola può garantire il lavoro umano nelle sue articolazioni.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

STRUTTURE E CALENDARIO

Art. 1.

L'ordinamento scolastico italiano si articola nei seguenti gradi:

- a) scuola di grado preparatorio o « materna » (facoltativa) della durata di due anni;
- b) scuola elementare (obbligatoria) della durata di cinque anni;
- c) scuola media (obbligatoria) della durata di quattro anni;
- d) scuola superiore della durata di quattro anni;
 - e) università.

Art. 2.

L'obbligo scolastico si completa con il compimento del quindicesimo anno di età.

Art. 3.

Le attività scolastiche hanno inizio il 15 settembre per la messa a punto delle operazioni didattico-operative e per la definizione dell'orario. Le lezioni devono avere inizio effettivo non oltre il 1º ottobre e concludersi il 5 giugno dell'anno successivo.

Oltre le normali festività sono previsti due periodi di vacanze nel corso dell'anno scolastico:

- 1) dal 23 dicembre all'11 gennaio;
- 2) dal sabato precedente la Pasqua a tutta la settimana seguente la medesima festività.

TITOLO II

SCUOLA DI GRADO PREPARATORIO ED ELEMENTARE

Art. 4.

Gli attuali ordinamenti della scuola di grado preparatorio o « materna » e della scuola elementare restano in vigore finchè non saranno sostituiti da leggi specifiche da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e che saranno operanti dal 15 settembre successivo.

TITOLO III

SCUOLA MEDIA

Art. 5.

La scuola media, quale componente di un ordinamento scolastico che deve essere base morale e civile della società, momento essenziale nella formazione della coscienza e della personalità dei giovani, costituisce il naturale e necessario completamento della scuola di grado primario.

La scuola media opera per continuare il processo di formazione della personalità degli alunni, iniziata nella scuola elementare, e dà sia una valida cultura di base, sia un preciso orientamento; promuove riflessioni ed iniziali atteggiamenti critici nei riguardi degli aspetti della realtà sociale, per acquisire un serio concetto della libertà e dello Stato e per sviluppare principi di collaborazione e di socialità.

Art. 6.

Alla scuola media si accede dopo aver conseguito la licenza di scuola elementare.

Art. 7.

Il corso degli studi è quadriennale.

Art. 8.

Le discipline di insegnamento sono le seguenti: italiano, storia ed educazione civica, geografia, lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo), educazione artistica, matematica, scienze naturali ed osservazioni scientifiche, educazione al lavoro ed alla tecnica, educazione fisica, educazione musicale, religione.

Nelle prime due classi è obbligatorio lo studio della lingua latina.

Nelle successive due classi gli alunni sono tenuti a scegliere tra il proseguimento dello studio del latino e lo studio di una seconda lingua straniera.

Art. 9.

L'insegnamento dell'educazione fisica è portato in tutte le classi a tre ore settimanali

L'aumento delle ore d'insegnamento dovrà consentire la piena applicazione del concetto di educazione fisica inteso nel suo significato integrale che comprende in modo unitario ed organico anche l'educazione alla salute.

Art. 10.

Ogni classe non può essere costituita normalmente da più di 25 allievi.

Art. 11.

Sono ammesse materie di studio facoltative costituenti attività parascolatiche. Tali materie di studio sono indicate dal Ministero della pubblica istruzione.

Il personale preposto a dette attività deve essere fornito di titolo di studio specifico e incluso in apposite graduatorie provinciali.

Le attività parascolastiche devono essere svolte in orario pomeridiano per non più di due pomeriggi la settimana.

Art. 12.

Sono previste classi speciali per alunni non vedenti e minorati della vista, per sordi e sordomuti, per minorati fisici, psichici e sensoriali

Le classi sono formate da non meno di quattro e non più di otto alunni. In tali classi gli insegnanti sono affiancati da una *équipe* medico-psico-pedagogica in grado di assistere stabilmente gli alunni.

In mancanza del numero minimo di cui al precedente comma, gli alunni debbono essere avviati presso classi speciali funzionanti in scuole viciniori.

Le spese di trasporto sono a totale carico delle amministrazioni competenti.

Il personale insegnante in dette scuole deve essere specializzato alle attività preposte.

Art. 13.

L'anno scolastico, ai fini didattici ed operativi, è suddiviso in tre periodi di durata pressochè eguale.

Art. 14.

Al termine di ciascun periodo scolastico il consiglio di classe dei docenti deve valutare gli allievi sulla base dei risultati conseguiti in ciascuna disciplina, e deve stilare un giudizio globale che tenga conto della maturità dell'alunno, delle conoscenze teorico-pratiche acquisite, delle carenze dimostrate e di tutti quegli elementi che siano ritenuti utili per accertare la preparazione culturale e l'armonico sviluppo della personalità dell'alunno.

Al consiglio di classe partecipano — a titolo consultivo — i docenti di attività parascolastiche.

Art. 15.

Gli alunni che a giudizio del consiglio di classe non abbiano conseguito un sufficiente grado di preparazione globale, rivelando ca-

renze tali da compromettere la loro evoluzione formativa e un regolatore proseguimento degli studi, sono ammessi condizionatamente alla classe successiva. Alla fine del primo periodo di essa, il consiglio di classe, tenuto conto del profitto, giudica se l'alunno può proseguire nel corso di studio o debba ritornare alla classe precedente.

Art. 16.

L'amministrazione scolastica provvede ad organizzare dei corsi estivi per gli alunni di cui al precedente articolo 15 finalizzati a colmare le lacune evidenziate durante l'anno scolastico. Detti corsi sono affidati ad insegnanti della provincia che ne facciano richiesta, retribuiti in una misura annualmente concordata con tutte le organizzazioni sindacali della scuola.

Art. 17.

La licenza di scuola media si consegue superando un esame finale, regolato da apposite disposizioni ministeriali.

Art. 18.

Le commissioni d'esame sono composte dai consigli di classe dell'ultimo anno di corso.

Il presidente è nominato dal provveditore agli studi tra i presidi di scuola media e tra i docenti di ruolo della scuola superiore.

Art. 19.

Sono ammessi a partecipare agli esami di licenza di scuola media gli alunni di scuole private non parificate ed i privatisti, che presentino un programma di studi conforme ai programmi ministeriali.

Art. 20.

Gli esami di licenza media nelle scuole parificate si svolgono presso i rispettivi istituti con le stesse modalità previste per la scuola

media di Stato. Il presidente della commissione di esame è nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 21.

Le scuole medie per gli allievi appartenenti a gruppi linguistici in zone di confine o a particolari gruppi etnici, devono seguire le indicazioni dei precedenti articoli e quelle particolari dettate dal Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO IV

SCUOLA SUPERIORE PRINCIPI GENERALI

Art. 22.

La scuola superiore costituisce il momento fondamentale nel processo di adeguamento dell'organismo scolastico alle esigenze della società nazionale e deve perciò corrispondere alle necessità di tutti.

Essa non può tendere a soddisfare la vanità di specifiche categorie sociali o di vuote ambizioni personali, ma concorre alla formazione dei giovani — senza distinzioni socio-economiche — sì che essi possano poi contribuire con la loro preparazione nelle arti e nelle professioni al benessere sociale e al progresso nazionale.

Art. 23.

Nella scuola superiore i giovani approfondiscono le capacità critiche secondo la concezione della vita che si attua nelle discipline umanistiche, nelle arti, nelle scienze, nella tecnica.

È garantita ai giovani la facoltà di seguire gli indirizzi maggiormente conformi alle attitudini rivelate nel quadriennio di scuola media, col quale si esaurisce la scuola dell'obbligo.

Art. 24.

Il rispetto del principio dell'eguaglianza dei cittadini, sancito dalla Costituzione, è garantito dall'intervento dello Stato in favore dei giovani capaci e meritevoli che appartengano a famiglie con basso reddito.

La legge stabilisce la natura degli interventi dello Stato volti alla realizzazione di quanto enunciato nel comma precedente.

Art. 25.

Unitamente alla preparazione intellettuale, la pratica dello sport è indispensabile per la formazione non solo fisica, ma anche civile e morale dei giovani. Gli alunni delle scuole superiori devono quindi esercitarsi in una o più attività sportive, sia a livello preparatorio che a livello agonistico per almeno due pomeriggi la settimana.

Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a dotare ogni istituto di idonee attrezzature sportive polivalenti. Le stesse attrezzature possono essere usate da più istituti purchè sia garantita a ciascuno di essi la facoltà di disporne per almeno quattro ore pomeridiane complessive in due distinti giorni della settimana.

Art. 26.

Particolare rilievo deve essere dato alle attività del turismo scolastico con l'organizzazione di visite guidate in città d'arte, centri di importanza storica, zone archeologiche o di grande interesse ambientale o paesaggistico, a manifestazioni fieristiche, artistiche, culturali in genere ed a importanti avvenimenti sportivi, e ciò nell'intento di favorire l'ampliamento degli orizzonti intellettivi degli allievi e come incentivo alla conoscenza di determinati fenomeni sociali e di costume della Nazione.

In questo quadro rientra anche l'organizzazione di scambi fra scuole di province o regioni diverse e di seminari di studi da effet-

tuarsi in centri idonei e in periodi di bassa stagione turistica.

Sia nel corso degli scambi che nei seminari previsti dal comma precedente può essere dato spazio anche alle attività sportive di cui all'articolo 25.

Alle spese per le visite guidate, gli scambi interprovinciali ed interregionali, l'organizzazione dei seminari di studi, purchè essi si svolgano nell'ambito del territorio nazionale, deve concorrere lo Stato per garantire la partecipazione, a titolo parzialmente o totalmente gratuito, a secondo dei casi, agli alunni di condizioni economiche più disagiate.

TITOLO V

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE

Art. 27.

La scuola superiore si articola in un'area umanistico-scientifica e in un'area umanistico-tecnico-professionale.

L'area umanistico-scientifica è costituita da un liceo unico cui possano accedere i giovani in possesso di licenza di scuola media che abbiano conseguito il corso quadriennale di latino e superato il relativo esame.

Esso si articola nei seguenti indirizzi:

- a) filologico;
- b) scientifico;
- c) pedagogico.

L'area umanistico-tecnico-professionale è costituita dall'istituto tecnico che si articola nei seguenti indirizzi:

- 1) agrario;
- 2) amministrativo-commerciale;
- 3) industriale:
- 4) linguistico;
- 5) nautico ed aeronautico:
- 6) per geometri;
- 7) per le attività del turismo.

Ciascun indirizzo di istituto tecnico può articolarsi in diversi rami di specializzazione.

Ambedue le aree, quella umanistico-scientifica e quella umanistico-tecnico-professionale, hanno un corso di studi quadriennale. Il passaggio dall'una all'altra area di studi o, nell'ambito della stessa area, da un indirizzo ad un altro, è consentito a seguito di esami integrativi.

Art. 28.

Il liceo unico si propone il compito prioritario della formazione intellettuale, morale, sociale e civica dei giovani, nell'armonia delle componenti fisico-psichiche che costituiscono l'unità dello spirito. Esso si configura pertanto come propedeutico agli studi nelle facoltà universitarie alle quali i giovani che lo abbiano favorevolmente concluso sono ammessi in rapporto all'indirizzo scolastico seguito.

I consigli di facoltà possono deliberare, tenuto conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali, la possibilità e le modalità di ammissione dei giovani che abbiano seguìto indirizzi diversi da quelli richiesti ai sensi del precedente comma.

Art. 29.

Il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare e all'insegnamento nella scuola materna è rilasciato dall'università al termine di appositi corsi biennali teorico-pratici ai quali possono essere ammessi esclusivamente i giovani che, nel liceo, abbiano seguito l'indirizzo pedagogico.

Art. 30.

In ogni distretto scolastico è istituito almeno un liceo.

Art. 31.

Ogni liceo è costituito da un massimo di cinque corsi completi o, comunque, da non più di 24 classi. Ogni classe non può essere costituita da più di 25 allievi.

Il superamento del numero di 24 classi complessive comporta l'automatica istituzione di un nuovo liceo nell'ambito del distretto. L'adozione di tale provvedimento è di competenza dell'ufficio scolastico provinciale.

Art. 32.

Il liceo unico si struttura in un'area didattica comune ai tre indirizzi, che si completa con un gruppo di materie che l'allievo deve scegliere al momento dell'iscrizione.

Le materie dell'area didattica comune sono costituite da insegnamenti insopprimibili per una approfondita preparazione culturale; esse sono: italiano, latino, storia, filosofia, lingua straniera, matematica e fisica, educazione fisica, scienze.

Le materie che l'alunno deve scegliere per ciascun indirizzo sono:

- a) indirizzo filologico: greco, storia dell'arte, elementi di diritto pubblico ed economia politica;
- b) (indirizzo scientifico: analisi matematica, statistica, disegno;
- c) indirizzo pedagogico: pedagogia e didattica, psicologia, disegno, musica.

La distribuzione degli orari, sia per gli insegnamenti comuni che per quelli elettivi, viene fissata dalla Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione a norma dell'articolo 64 della presente legge. In questa distribuzione si tiene conto, data l'articolazione del corso liceale di 4 anni, dell'opportunità di dedicare un tempo maggiore agli insegnamenti comuni nei primi due anni, mentre si intensifica, negli ultimi due, lo studio degli insegnamenti elettivi.

Art. 33.

L'istituto tecnico, oltre che a tendere alla formazione intellettuale, morale, sociale e ci-

vica, fornisce una preparazione alle professioni di medio livello e consente la possibilità di proseguire gli studi universitari, a norma e con le modalità del seguente articolo 40.

Art. 34.

In ogni distretto scolastico è istituito almeno un istituto tecnico.

Art. 35.

Nessun istituto tecnico può comprendere più di 20 classi. Tale limite può essere portato fino a 30 classi quando nel medesimo distretto o in un distretto continuo della stessa provincia non esista altro istituto tecnico dello stesso indirizzo.

Nessuna classe di istituto tecnico può comprendere più di 25 alunni.

Art. 36.

I giovani che abbiano favorevolmente concluso gli studi nell'istituto tecnico possono essere ammessi alle facoltà universitarie corrispondenti agli indirizzi seguiti.

Tenuto conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali, i consigli di facoltà possono deliberare la possibilità e le modalità di ammissione dei giovani che abbiano seguito indirizzi diversi da quelli richiesti ai sensi della presente legge.

Art. 37.

L'istituto tecnico si struttura attraverso un'area didattica comune ed una serie di specifici indirizzi che ne qualificano la formazione tecnico-professionale.

Dell'area comune fanno parte le seguenti discipline che ne definiscono, attraverso le fondamentali conoscenze proprie della nostra cultura, l'aspetto umanistico:

- a) italiano:
- b) storia;
- c) lingue straniere;
- d) matematica;
- e) educazione fisica.

Le materie caratterizzanti gli specifici indirizzi vengono puntualmente definite dalla commissione prevista dall'articolo 66 della presente legge.

Art. 38.

Per gli alunni della scuola superiore che frequentano l'area umanistico-scientifica è reso obbligatorio, per tutti i 4 anni di corso, lo studio di una lingua straniera, che deve essere quella studiata nella scuola media inferiore.

Per quelli che frequentano l'area umanistico-tecnico-professionale, ad eccezione dell'indirizzo linguistico, è reso obbligatorio, per tutti i 4 anni di corso, lo studio di 2 lingue straniere, delle quali almeno una scelta tra quelle studiate nella scuola media.

Per gli alunni dell'indirizzo linguistico è reso obbligatorio, per tutti i 4 anni di corso, lo studio di 3 lingue straniere, almeno una delle quali deve essere quella studiata nella scuola media.

Per tutti, l'insegnamento delle lingue straniere, deve essere impartito per un congruo numero di ore settimanali che è determinato ed articolato dalla commissione istituita ai sensi dell'articolo 66 della presente-legge.

Art. 39.

Per gli alunni della scuola superiore l'insegnamento della religione è facoltativo.

Gli alunni che intendano frequentare le lezioni di religione devono farne esplicita richiesta al presidente al momento dell'iscrizione.

Gli insegnanti di religione sono nominati di anno in anno dai presidi, sentita l'autorità ecclesiastica competente, che non può revocare detta nomina durante il corso scolastico.

Il trattamento economico degli insegnanti di religione è regolato da apposita legge dello Stato.

TITOLO VI PROFESSIONALIZZAZIONE

Art. 40.

I giovani che non intendano proseguire gli studi nelle facoltà universitarie, sono ammessi, dopo aver conseguito il diploma di maturità tecnica, a frequentare corsi annuali abilitanti all'esercizio delle libere professioni, organizzati dai consigli distrettuali nei distretti scolastici in cui esistano istituti tecnici del tipo al quale i corsi si riferiscono.

Le regioni, le province, i comuni collaborano, unitamente agli ordini professionali e alle camere di commercio, all'organizzazione dei corsi suddetti. Gli istituti tecnici di provenienza e gli ordini professionali forniscono le strutture richieste e cooperano allo svolgimento dei corsi.

Al termine dei corsi medesimi viene rilasciato ai partecipanti, previo accertamento delle loro capacità operative, un diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione che consenta l'iscrizione al rispettivo albo professionale.

Nessun corso può essere indetto quando non venga richiesto e frequentato da almeno 15 candidati.

Art. 41.

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, che la formula dopo aver sentito, ove esistano, i rispettivi ordini professionali, il Presidente della Repubblica decreta a quali uffici pubblici sia consentito accedere e quali attività professionali sia consentito esercitare ai cittadini in possesso dei singoli diplomi di abilitazione all'esercizio professionale.

TITOLO VII ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 42.

Tutte le lezioni e le esercitazioni, ad eccezione delle attività sportive di cui al prece-

dente articolo 25 e delle visite, degli scambi, dei seminari, di cui al precedente articolo 26, si svolgono in orario unico antimeridiano.

Art. 43.

L'attività scolastica, ai fini didattici ed operativi, è suddivisa in tre periodi di durata pressochè eguale. Al termine di ogni periodo i consigli di classe attribuiscono ad ogni alunno un punteggio in decimi per ciascuna materia in programma ed una valutazione della condotta scolastica, che può essere giudicata « buona », « soddisfacente » o « insoddisfacente ».

Art. 44.

Sono promossi alla classe successiva gli alunni che nella valutazione relativa all'ultimo periodo scolastico abbiano conseguito un punteggio non inferiore ai sei decimi in ogni materia d'insegnamento e la valutazione di « buono » o « soddisfacente » nella condotta.

La valutazione di cui al precedente comma terrà anche conto del *curriculum* dell'intero anno scolastico.

Non si procede alla valutazione degli alunni che siano stati assenti per un numero di giorni superiore ad ún terzo di quelli effettivi di lezione. Essi possono però sostenere in seconda sessione, al pari dei privatisti, l'esame di ammissione al corso superiore in tutte le materie di studio.

Gli alunni di cui al comma precedente, come quelli che per gravi e comprovati motivi non abbiano potuto conseguire in una o più discipline il punteggio minimo richiesto per la promozione pur avendo dato prova nel corso dell'anno scolastico di capacità e di impegno, sono ammessi condizionatamente alla classe superiore. Alla fine del primo periodo di essa il consiglio di classe, tenuto conto del profitto, giudica se l'alunno può proseguire nel corso di studio o debba ritornare alla classe precedente.

Art. 45.

Nella terza decade di settembre, contemporaneamente agli esami di cui al comma terzo del precedente articolo, si svolgono anche esami di integrazione per alunni provenienti da scuole di altra area o di altro indirizzo.

Le modalità di svolgimento di tali esami sono fissate dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 46.

Nessuna classe può essere frequentata per più di due anni.

TITOLO VIII ESAMI DI MATURITA

Art. 47.

Al termine della scuola superiore gli alunni giudicati idonei dai relativi consigli di classe a maggioranza di due terzi dei componenti, sostengono un esame di maturità che ha inizio il 10 giugno e deve concludersi entro la fine del mese stesso.

Art. 48.

L'esame di maturità consiste nello svolgimento di tre prove scritte (o pratiche, o grafiche) e in un colloquio che il candidato è chiamato a sostenere su tutte le materie in programma nell'ultimo anno di corso.

Il colloquio si svolge in due distinti momenti per quel che si riferisce alle materie umanistiche e a quelle tecnico-scientifiche. Il colloquio ha per oggetto, in una visione organica d'assieme, vari punti delle materie di studio, che il candidato deve dimostrare di aver approfondito nei necessari elementi formativi ed informativi.

I colloqui devono muovere da un argomento liberamente scelto dal candidato.

Art. 49.

Le commissioni d'esame sono composte da tutti gli insegnanti del consiglio di classe e si suddividono, al momento del colloquio, in due sottocommissioni che raggruppano gli insegnanti delle materie umanistiche e quelli delle materie tecnico-scientifiche.

Le commissioni sono presiedute da un commissario nominato dal Ministro della pubblica istruzione e scelto tra le seguenti categorie:

- 1) docenti universitari;
- 2) presidi ordinari di scuola superiore;
- 3) presidi e docenti di scuola superiore in quiescenza, purchè prima del collocamento a riposo ne avessero titolo;
- 4) ordinari delle scuole superiori non impegnati nel corso dell'ultimo anno.

Ogni presidente governativo può presiedere non meno di due e non più di tre commissioni dello stesso istituto.

Art. 50.

Nelle scuole e negli istituti legalmente riconosciuti, fanno parte della commissione per gli esami di maturità solo i docenti abilitati all'insegnamento delle corrispondenti materie negli istituti di Stato.

I provveditori integrano, se necessario, le commissioni per gli esami di maturità di cui al comma precedente.

Art. 51.

Per ogni anno scolastico il Ministro della pubblica istruzione stabilisce le materie oggetto delle prove scritte o grafiche o pratiche per le scuole nei cui programmi gli insegnamenti oggetto di prove scritte, grafiche o pratiche superino il numero di tre fissato dal precedente articolo 48.

Prova scritta comune a tutte le scuole superiori sarà la prova di italiano.

I temi relativi alle prove scritte, grafiche o pratiche, sono stabiliti e inviati dal Ministro della pubblica istruzione e saranno resi noti ai presidenti delle singole commissioni nella mattinata in cui si svolgono le prove medesime.

Art. 52.

Ai presidenti e ai commissari degli esami di maturità spetta un compenso adeguato alla delicatezza del lavoro svolto e proporzionale ai giorni di impegno effettivo. Ai presidenti spetta anche, ove competa, una indennità di missione che consenta loro di soggiornare, col decoro richiesto dall'importanza del loro compito, nella sede di esami.

Art. 53.

A conclusione dell'esame di maturità, e qualora esso abbia avuto esito positivo, la commissione formula un giudizio sui singoli candidati tenendo anche conto del loro curriculum scolastico.

Il giudizio di maturità deve essere deliberato a maggioranza di due terzi della commissione ed è espresso con una votazione da 36 a 60. Per la votazione con il punteggio di 60 occorre l'unanimità.

TITOLO IX ASPETTI ECONOMICI E SOCIALI

Art. 54.

Alle amministrazioni comunali spetta di provvedere ai locali, alle attrezzature e alle altre spese relative alle esigenze della scuola materna ed elementare e della scuola media, escluse quelle esplicitamente indicate negli articoli successivi.

Alle amministrazioni provinciali spetta di provvedere alle analoghe spese per la scuola superiore.

Art. 55.

Le spese per tutto il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario sono a carico dello Stato.

Art. 56.

Al di fuori di quanto previsto dai precedenti articoli spetta alle regioni il compito dell'assistenza, che viene esercitata mediante finanziamenti e contributi alle amministrazioni provinciali, le quali per la scuola dell'obbligo delegano i comuni.

Tale compito si attua, anche mediante la istituzione di servizi di trasporto e di mensa, specialmente a favore degli alunni appartenenti a famiglie con basso reddito.

Art. 57.

Le spese necessarie per fornire le scuole superiori di laboratori scientifici e di biblioteche sono a carico dello Stato che provvede su proposta dei consigli d'istituto.

In ogni istituto è nominato un bibliotecario, scelto tra il personale docente di provata competenza tecnica, la cui retribuzione è a carico dello Stato.

Art. 58.

La frequenza alle singole classi e la partecipazione agli esami di maturità è concessa a titolo gratuito o semigratuito, a seconda dei casi, agli alunni appartenenti a famiglie a basso reddito o particolarmente disagiate. Gli allievi appartenenti a famiglie con reddito più elevato, devono corrispondere apposite tasse — di frequenza e di esame — tali da consentire almeno in parte l'effettuazione degli interventi previsti dal precedente articolo.

Particolari tasse regionali di frequenza e di abilitazione sono previste per i partecipanti ai corsi di abilitazione professionale previsti dall'articolo 40.

TITOLO X LA SCUOLA PRIVATA

Art. 59.

Lo Stato accetta e favorisce la collaborazione delle scuole superiori gestite da enti e da privati. La legge stabilisce quali norme debbano essere rispettate per avere diritto al riconoscimento legale che le parifica, a tutti gli effetti, alle scuole di Stato.

Art. 60.

Nelle scuole legalmente riconosciute, su proposta dei loro organi di governo, può essere consentita l'effettuazione di sperimentazioni metodologiche e programmatiche.

Ogni sperimentazione deve essere concordata con il consiglio provinciale scolastico ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione che ne stabilisce, con propri decreti, le modalità, gli sbocchi e i criteri di verifica.

TITOLO XI

IL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 61.

Ogni istituto superiore è diretto da un preside per la parte scientifico-didattico-disciplinare-esecutiva e da un direttore amministrativo al quale competono anche i compiti di segreteria, per la parte finanziaria.

Collaborano col preside i professori eletti dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Col direttore amministrativo collaborano uno o più applicati di segreteria.

Il numero degli applicati di segreteria, degli aiutanti tecnici, dei bidelli e di tutto il personale non insegnante è, per ogni scuola, quello stabilito dalla tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Art. 62.

I professori di ruolo ordinario non possono essere trasferiti ad altra scuola senza il loro consenso, tranne il caso di soppressione della cattedra da essi occupata.

Art. 63.

I consigli provinciali scolastici possono richiedere alle amministrazioni provinciali, su proposta dei consigli d'istituto interessati, la nomina di macchinisti o di altri operatori non previsti negli organici del personale non insegnante indicato nella citata tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Il personale di cui al presente articolo è a carico dell'amministrazione provinciale che lo nomina mediante concorso per titoli ed esami.

TITOLO XII

ISTRUZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Art. 64.

Al riordino dell'istruzione artistica e dell'istruzione musicale si provvede con apposita legge da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel frattempo rimangono in vigore gli attuali ordinamenti.

TITOLO XIII

UNIVERSITÀ

Art. 65.

Un apposito strumento legislativo affronta i problemi della riforma universitaria, che deve occuparsi anche della formazione dei docenti.

TITOLO XIV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale, costituisce una commissione formata da docenti in servizio che abbiano insegnato per almeno dieci anni nelle scuole secondarie di secondo grado o nelle università.

Detta commissione, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina:

- a) le materie di insegnamento caratterizzanti dei vari indirizzi e specializzazioni, ad esclusione di quelle già determinate dalla presente legge all'articolo 37;
 - b) i programmi di insegnamento;
- c) le ore settimanali di lezione per ciascuna materia;
- d) l'eventuale raggruppamento di materie e la formazione delle cattedre;
- e) la corrispondenza delle nuove cattedre a quelle precedenti;
- f) la composizione delle nuove classi di abilitazione e di concorso per i docenti.

Art. 67.

La commissione costituita ai sensi del precedente articolo conclude i lavori entro 90 giorni dalla sua composizione e comunica le proposte al Ministro della pubblica istruzione che provvede a nominare una seconda commissione di docenti di scuola superiore, di universitari particolarmente esperti di problemi scolastici, di ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il compito di tale commissione è quello di definire i criteri di ammissione alle facoltà universitarie per i giovani che abbiano conseguito il diploma di maturità.

Art. 68.

La presente legge entra in vigore a partire dal secondo anno scolastico successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gaz*zetta Ufficiale.

Con proprie ordinanze il Ministro della pubblica istruzione fissa le modalità per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge sono abolite tutte le norme con essa contrastanti o incompatibili.

Art. 69.

Alle maggiori eventuali spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con modificazioni dei capitoli di bilancio dello Stato previsti per il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 70.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme ed i regolamenti in vigore purchè non incompatibili con i suoi concetti informatori.